



Corte III
C-3413/2023

Sentenza del 30 gennaio 2024

Composizione

Vito Valenti (giudice unico),
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____,
ricorrente,
contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,**
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 9 maggio 2023).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Con decisione del 9 maggio 2023, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE o autorità inferiore) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità presentata il 30 novembre 2022 da A._____ (di seguito anche interessato, insorgente o ricorrente).

2.

In data 9 giugno 2023 (timbro postale), l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la citata decisione, postulando l'accoglimento del suo gravame (doc. TAF 1).

3.

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE.

4.

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.

5.

Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF (cfr. pure l'art. 61 lett. b LPGA [v. pure l'art. 10 cpv. 5 dell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali {OPGA, RS 830.11}], l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

6.

6.1. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).

6.2. Benché non si possa assoggettare un ricorso a requisiti troppo rigorosi occorre comunque, da un lato, che nel ricorso stesso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso medesimo (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]).

7.

7.1. Ritenuto che nel ricorso del 9 giugno 2023 i menzionati requisiti di legge – motivi e conclusioni chiare – non erano adempiti, il giudice dell'istruzione, con decisione incidentale del 23 giugno 2023 (doc. TAF 2), ha invitato il ricorrente a regolarizzare il gravame del 9 giugno 2023 nel senso indicato (motivi e conclusioni chiare nonché firma manoscritta in originale del ricorrente o quella manoscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura [art. 52 PA]) nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso stesso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA).

7.2. Mediante scritto dell'8 luglio 2023, il ricorrente ha chiesto una proroga fino al 15 ottobre 2023 per presentare la documentazione (doc. TAF 4).

7.3. Con decisione incidentale del 21 luglio 2023 (doc. TAF 5) questo Tribunale – constatato come il suddetto scritto fosse privo di qualsivoglia indicazione riguardo a motivi e conclusioni del ricorso presentato il 9 giugno 2023 e che lo stesso non costituiva pertanto una valida regolarizzazione del ricorso del 9 giugno 2023 – ha concesso all'insorgente, in via del tutto eccezionale, un termine di grazia di 5 giorni (non ulteriormente prorogabile) per regolarizzare il ricorso ai sensi di quanto indicato nella decisione incidentale del 23 giugno 2023 – che comprendesse dunque cumulativamente motivi e conclusioni nonché la firma manoscritta in

originale del ricorrente medesimo o del suo rappresentante – con la comminatoria d'inaammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine.

7.4. Con scritto inviato il 29 agosto 2023 (timbro postale) all'attenzione del Tribunale federale, trasmesso poi per competenza a questo Tribunale, l'assicurato ha indicato se era possibile accettare il ricorso contro la decisione incidentale del TAF del 21 luglio 2023 e ha prodotto documentazione medica attestante, a suo modo di vedere, un "aggravamento stato di salute" (allegati al doc. TAF 9).

7.5. Con scritto inviato il 9 novembre 2023 (timbro postale) all'attenzione del Tribunale federale, trasmesso poi per competenza a questo Tribunale, l'insorgente ha inoltrato nuovi documenti medici (allegati al doc. TAF 10).

7.6. Ritenuto che i due scritti non adempiono ai requisiti di legge (motivi e conclusioni chiare [cfr. consid. 7.1 e 7.3 del presente giudizio] e considerato che ad ogni modo il termine assegnato al ricorrente – con decisione incidentale del 21 luglio 2023, notificata il 2 agosto 2023 (cfr. avviso di ricevimento della Posta controfirmato [doc. TAF 7]) – per procedere all'inoltro dell'atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è scaduto infruttuoso il 21 agosto 2023 (tenuto conto delle ferie giudiziarie [art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. b PA in combinazione con l'art. 37 LTAF {v. anche art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGa per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI}], il ricorso del 9 giugno 2023 è inammissibile (art. 23 PA).

8.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

9.

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Vito Valenti

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: